



Il Ministro dell'Ambiente

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

VISTO il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTI l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri costitutivo della Commissione per la valutazione d'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente un "Impianto di stoccaggio provvisorio e di eliminazione di rifiuti speciali e tossico-nocivi mediante trattamento chimico" in Comune di Leinì (TO), località Lonna, presentata da Ecolinea S.r.l., con sede in Torino, strada comunale Bertolla all'Abbadia di Stura n.189, in data 20 dicembre 1989;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla stessa Ecolinea S.r.l., pervenuta al Ministero dell'Ambiente in data 1 marzo 1990;

VISTO il parere formulato, in data 11 aprile 1990 dalla predetta Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale a seguito dell'istruttoria;

hp

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione ha:

- preso atto che:

- il progetto è relativo alla rilocalizzazione di un impianto attualmente ubicato nel centro abitato del Comune di Leinì, in un'area a destinazione industriale contornata da una zona densamente abitata;

- il progetto prevede lo stoccaggio ed il trattamento di rifiuti speciali provenienti da industrie galvaniche, elettrochimiche, siderurgiche, di verniciatura etc. e di rifiuti tossico-nocivi rinvenienti da acque di processo fenoliche, soluzioni contenenti cianuri e cromati, solventi clorurati, solventi organici, terre assorbenti a base di dicaliti, polveri e sfridi di amianto, pile ROT, etc.. E' previsto inoltre un impianto di depurazione dei reflui liquidi provenienti dalle varie fasi di lavorazione;

- non esistono vincoli idrogeologici, ambientali, archeologici interessanti il sito proposto, tranne, per un tratto di recinzione, un vincolo di tutela paesaggistico-ambientale ai sensi della legge 1497/39 per la fascia di notevole interesse pubblico dell'autostrada Torino-Aosta;

- osservato che:

- risulta sufficientemente documentata la compatibilità ambientale del progetto, pur rilevandosi la necessità di talune integrazioni;

- valutato che:

- risulta necessaria ed indifferibile la rilocalizzazione dell'impianto situato all'interno dell'abitato di Leinì;

CONSIDERATO che in conclusione la Commissione, sulla base degli atti e della documentazione presentati, ha espresso parere positivo con prescrizioni circa la compatibilità ambientale dell'impianto;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Piemonte n.360 del 6 marzo 1990, trasmessa al Ministero dell'Ambiente con nota pervenuta il 3 maggio 1990;

CONSIDERATO che in detta nota si osserva che:

- si tratta di un progetto nato dalla indifferibile necessità di rilocalizzazione e che come tale non abbisogna di specifiche previsioni, e che, in ogni caso, anche il previsto potenziamento appare coerente con le indicazioni del Piano regionale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti (D.C.R. n.832-7331 del 24.5.88), che favorisce il trattamento dei rifiuti ai fini della riduzione della quantità da smaltire;



Il Ministro dell'Ambiente

- il sistema viario esistente a servizio della zona risulta idoneo a sostenere i flussi di traffico connessi alla localizzazione dell'impianto, pur risultando necessario studiare opportune mitigazioni per garantire l'accesso allo stabilimento senza intralciare i flussi di traffico già intensi della strada provinciale;
- è necessario prevedere misure progettuali e gestionali per il contenimento ed il controllo delle emissioni in atmosfera ed il monitoraggio delle acque di falda;

CONSIDERATO che in conclusione la Regione Piemonte ha espresso parere favorevole circa la compatibilità ambientale dell'impianto subordinatamente alla adozione di specifici mitigatori;

VISTA la nota del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 29 ottobre 1990 con cui si esprime parere favorevole con prescrizioni, circa l'impianto proposto, considerato che l'area complessivamente destinata all'insediamento è inserita in un paesaggio pianeggiante con terreni coltivati, dove già esistono capannoni industriali, infrastrutture viarie e tralicci di una linea elettrica, che conferiscono all'insieme una valenza ricettiva normale;

PRESO ATTO che non sono pervenute istanze, osservazioni o pareri da parte di cittadini, ai sensi della legge 349/86, circa la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera indicata;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

E S P R I M E

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di "Impianto di stoccaggio di provvisorio e di eliminazione di rifiuti speciali e tossico-nocivi mediante trattamento chimico" in Comune di Leini (TO), località Lonna, a condizione che:

- si ottemperi alle seguenti prescrizioni:
 - sia modificato l'impianto di trattamento chimico-fisico-biologico secondo le seguenti indicazioni:
 - a) necessità di realizzare una copertura fissa dell'impianto, con lo scopo di poter convogliare gli inquinanti aeriformi prodotti in una colonna a carbone attivo assorbente;
 - b) necessità di inserire, a valle del sedimentatore secondario,

una colonna contenente sabbia e zeolite seguita da una colonna a carbone attivo con lo scopo di eliminare i residui solidi sospesi presenti e/o eventuali metalli precedentemente non precipitati, ed infine le sostanze organiche a difficile biodegradabilità;

I sistemi di assorbimento a carbone attivo dovranno realizzarsi in modo tale che le singole colonne siano dotate di un sistema automatico che rilevi l'esaurimento delle colonne sulla base di un leakage prefissato. Avvenuto ciò, automaticamente, il flusso aeriforme verrà dirottato sulla colonna di riserva;

- il funzionamento dell'impianto biologico dovrà avvenire a tempo pieno e non sulle 8 h/d previste, in quanto la prolungata mancata aerazione della massa biologica dà luogo ad un'isteresi prolungata dell'attività biologica nella successiva fase di aerazione. Il mancato ricircolo della massa biologica comporta ovviamente una variazione dei parametri progettuali;
- sia potenziato il sistema di monitoraggio sia per quanto riguarda il comparto idrico che il comparto atmosferico. E' consigliabile per il comparto idrico un test biologico di tossicità complessiva;
- sia acquisita, nell'ambito del laboratorio chimico, un cromatografo liquido ad alta risoluzione per l'analisi di composti organici non rilevabili con la tecnica gas-cromatografica;
- sia predisposto un progetto di bonifica dell'attuale impianto sito in Leinì;
- sia rielaborata la distribuzione dei manufatti in modo da escludere la localizzazione degli stessi nelle aree vincolate che dovranno essere recuperate come fascia di riqualificazione paesistica a verde (piante d'alto fusto e arbustive);
- siano mitigate le interferenze visivo-percettive del complesso della viabilità esistente e sia ipotizzato lungo tutto il perimetro, non interessato dal vincolo ex lege 1497/39, una fascia di m.5,00, esterna all'area dell'impianto, piantumata con essenze tipiche locali che filtrino la vista degli edifici;
- siano usati materiali di finitura dei fabbricati di tipo tradizionale (intonaco o mattoni a vista);
- **i soggetti pubblici competenti provvedano:**
 - alla realizzazione di un'area di rispetto intorno all'impianto, per un raggio di circa 500 metri, atta ad impedire l'uso del suolo



Il Ministro dell'Ambiente

ai fini agricoli, onde prevenire eventuali inquinamenti dei prodotti agricoli ai fini della salvaguardia della salute pubblica;

- ad effettuare un controllo della qualità delle acque limitrofe al sito utilizzate ai fini irrigui;
- all'adozione delle iniziative necessarie per la realizzazione del progetto di bonifica dell'attuale impianto di Leinì;
- alla regolamentazione dell'accesso al sito, onde evitare intralci all'intenso traffico della S.P. n.3, tramite opportune piste di decelerazione ed adeguata illuminazione in condizioni di carenza di visibilità;

D I S P O N E

che il presente provvedimento sia comunicato alla Ecolinea S.r.l. ed alla Regione Piemonte, la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 10 agosto 1989 n. 377 ed a portarlo a conoscenza degli enti locali e delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma, li 24 FEB 1991

Il Ministro dell'Ambiente *My*

C. De Michelis

Il Ministro per i Beni
Culturali ed Ambientali

[Signature]